

Regolamento per l'esercizio delle funzioni del difensore civico

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento stabilisce le norme organizzative per l'attuazione ed il funzionamento dell'istituto del Difensore civico del comune di Tricase, secondo quanto previsto dall'art. 11 D. L.gs. n. 267/2000, ed in conformità a quanto disposto dallo Statuto comunale.
2. Le modalità per l'elezione, le prerogative ed i mezzi posti a disposizione del Difensore civico sono fissati dal presente Regolamento.
3. Il regolamento organizza l'istituzione ed il funzionamento dell'istituto di difesa civica, dando concreta e conforme attuazione alle norme statutarie richiamate nel precedente comma, per realizzare le finalità d'interesse pubblico indicate dalla legge.

Art. 2 Informazione dei cittadini

1. Il Sindaco provvede a dare notizia ai cittadini della attivazione dell'istituto del Difensore civico entro venti giorni dall'entrata in carica del suo titolare.
2. L'informazione deve assicurare ai cittadini la completa conoscenza delle funzioni del Difensore civico del Comune, della persona eletta ad esercitarle, della sede, orario e telefono del suo ufficio, dei soggetti che hanno diritto di richiedere i suoi interventi e del carattere gratuito degli stessi.

Art. 3 Diffusione del regolamento

1. Copia del presente regolamento sarà inviata, entro trenta giorni dalla sua esecutività, ai Consiglieri comunali, agli organi di decentramento, ai responsabili degli uffici e servizi comunali, alle istituzioni, aziende ed enti dipendenti dal Comune ed ai consorzi ai quali il Comune partecipa. I responsabili degli uffici e servizi comunali, i dirigenti delle istituzioni, aziende, enti e consorzi suddetti sono tenuti a dare adeguata conoscenza dei contenuti del regolamento ai propri dipendenti e a disporre affinché le norme con lo stesso stabilite siano tempestivamente e rigorosamente osservate.
2. Copia del presente regolamento sarà inoltre inviata, entro il termine di cui al precedente comma, alle associazioni di partecipazione popolare dei comuni aderenti, alle organizzazioni del volontariato riconosciute ai sensi di legge ed alle altre formazioni sociali che rappresentano categorie di cittadini che hanno particolari necessità di tutela.

Capo II - ISTITUTO DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 4 Istituzione – Finalità

1. L'istituzione del Difensore civico, assicura ai cittadini ed agli altri soggetti indicati dal successivo comma, le garanzie previste dall'art. 11 del D.Lgs. 267/2000.
2. L'intervento del difensore civico del Comune può essere richiesto:

- a) da coloro che risiedono stabilmente o dimorano abitualmente nel comune di Tricase;
- b) da coloro che, pur non trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera a), prestano attività professionali, artistiche e di altro lavoro autonomo o conducono aziende industriali, artigianali e commerciali nel territorio del comune;
- c) dalle associazioni di partecipazione popolare;
- d) dalle organizzazioni del volontariato riconosciute ai sensi di legge;
- e) dalle altre formazioni sociali che rappresentano categorie di cittadini che hanno particolari necessità di tutela.

Gli interventi previsti nel presente regolamento possono essere richiesti da cittadini italiani, stranieri od apolidi, residenti nel territorio del comune od in altro Comune, per i quali ricorrono le condizioni sopra previste alle lettere a) e b).

2. L'intervento del Difensore civico non può essere richiesto dai soggetti indicati dal successivo art.13.

Art. 5 Elezione

1. Il Difensore civico viene eletto dal Consiglio Comunale con l'osservanza delle norme stabilite dallo art. 44 dello Statuto, completate da quelle, di carattere procedurale, previste dal presente regolamento.

2. La candidatura per concorrere all'elezione è sottoscritta dai proponenti ed è corredata:

- a) dal curriculum della persona proposta in relazione ai requisiti richiesti secondo il successivo art.6;
- b) da una dichiarazione di inesistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità di cui al successivo art. 7.

Il curriculum e la dichiarazione sono sottoscritti dal candidato, autenticati ed hanno forma e valore di autocertificazione, esenti da bollo in quanto destinati ad uso elettorale, ai sensi di legge;

3. Entro cinque giorni da quello di esecutività dell'atto di nomina, il Sindaco comunica all'interessato l'elezione a Difensore civico; invitandolo a rendere innanzi a lui, entro il termine di quindici giorni dalla notifica, la dichiarazione di accettazione della nomina e di impegno ad adempiere alle funzioni conferitegli secondo le leggi, lo statuto ed il presente regolamento. La dichiarazione viene resa in presenza di due testimoni.

4. Il Difensore civico entra in carica dal momento in cui ha reso la dichiarazione di cui al precedente comma.

Art.6 Requisiti

1. Il Difensore civico del Comune di Tricase è scelto fra i cittadini, che offrono la massima garanzia di indipendenza, correttezza, obiettività, serenità di giudizio, competenza ed esperienza giuridico- amministrativa.

2. I candidati devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere iscritti nelle liste elettorali del Comune di Tricase;
- b) essere residenti nel Comune da almeno due anni e non devono avere:
 - riportato condanne penali;

- riportato, nell'espletamento di attività elettive, di pubblico impiego o professionali, provvedimenti o sanzioni che hanno comportato la sospensione dalla carica, dal servizio o dall'albo professionale.

3. La competenza ed esperienza giuridico- amministrativa devono essere comprovate nella dichiarazione del candidato con l'indicazione dei titoli di studio, di abilitazione e di esperienza maturata nell'esercizio di attività professionali, di docenza o di pubblico impiego dei quali è in possesso. Il requisito predetto si ritiene posseduto dai candidati che comprovano di essere od essere stati:

- a) avvocati, dottori commercialisti ed in scienze sociali, con almeno dieci anni di iscrizione in albi professionali;
- b) docenti di materie giuridiche ed amministrative nelle università od in istituti di istruzione secondaria di secondo grado per almeno dieci anni;
- c) magistrati, avvocati dello Stato, Segretari comunali e provinciali;
- d) funzionari statali, regionali, degli enti locali e delle USL, che all'atto della nomina ricoprono, da almeno un quinquennio, la qualifica di dirigente od equiparata o del livello direttivo apicale previsto nell'ente nel quale prestano la loro attività.

Art.7 Ineleggibilità e decadenza

1. Non sono eleggibili alla carica di Difensore civico:

A) *coloro per i quali sussiste:*

- a) una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità per l'elezione a Consigliere comunale previste dall'art.63 del T.U.E.L., approvato con D.lgs 18 agosto 2000 n.267.
- b) una delle cause di ineleggibilità a Sindaco previste dall'art.60 del T.U.E.L., approvato con D.lgs 18 agosto 2000 n.267.

B) *coloro che:*

- a) ricoprono una carica pubblica elettiva;
- b) sono ministri di culto;
- c) hanno concorso alle elezioni del Consiglio comunale in carica e non sono stati eletti, ovvero hanno concorso ad altra competizione elettorale negli ultimi tre anni;
- d) ricoprono incarichi nei partiti politici a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale od hanno ricoperto tali incarichi nei tre anni precedenti alla presentazione della candidatura a Difensore civico comunale.

C) *coloro che rispetto al Comune, alle istituzioni, aziende, consorzi ed enti dallo stesso dipendenti od ai quali esso partecipa, si trovano in una delle seguenti posizioni:*

- a) dipendenti, anche con rapporto a tempo determinato;
- b) esercitano le funzioni di revisore dei conti;
- c) effettuano prestazioni professionali o di lavoro autonomo, che costituiscono oggetto di rapporti economici;
- d) sono titolari, amministratori, dirigenti di enti ed imprese che hanno rapporti contrattuali per

opere o somministrazioni che costituiscono oggetto di rapporti economici;

e) sono titolari, amministratori, dipendenti di società ed imprese concessionarie di servizi pubblici comunali.

2. Le cause di ineleggibilità non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni o dalla condizione che le determinano non oltre il sesto giorno precedente a quello in cui il Consiglio deve procedere alla nomina.

3. Qualora successivamente alla nomina il Consiglio accerti la preesistenza di cause di ineleggibilità che non sono state tempestivamente rimosse, dichiara la decadenza dell'interessato dall'ufficio di Difensore civico.

4. Quando successivamente alla nomina si verifichi una delle condizioni di cui al primo comma, il Consiglio la contesta al Difensore civico notificandogli, a mezzo del Presidente, motivato invito a presentare le proprie deduzioni. L'interessato ha venti giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare la causa di ineleggibilità sopravvenuta. Entro venti giorni dalla scadenza del termine predetto, il Consiglio delibera definitivamente, tenuto conto delle deduzioni presentate, ed ove ritenga che le cause di ineleggibilità sussistono e non sono state rimosse, dichiara la decadenza dall'ufficio di Difensore civico.

5. La sussistenza o la sopravvenienza di cause di ineleggibilità del Difensore civico possono essere poste al Consiglio dal Presidente, da ciascun Consigliere e dagli organi di partecipazione popolare previsti dallo statuto.

6. I provvedimenti di decadenza di cui ai commi terzo e quarto sono adottati dal Consiglio con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati, espresso in forma palese.

Art. 8 Durata in carica

1. Il Difensore Civico è funzionario onorario, resta in carica 5 anni, non può essere rieletto per il successivo quinquennio, può essere revocato.
2. Il Difensore civico esercita le sue funzioni, successivamente alla scadenza dell'incarico, fino all'entrata in carica del successore.
3. Quando l'incarico cessa per decadenza, revoca, dimissioni o per altro motivo diverso dalla scadenza, alla nuova elezione il consiglio provvede nell'adunanza successiva a quella in cui sono stati adottati i provvedimenti che hanno determinato la cessazione dall'incarico, da tenersi entro trenta giorni. In questi casi l'ufficio del Difensore civico rimane vacante fino all'entrata in carica del nuovo eletto secondo quanto stabilito dal quarto comma dell'art.5.

Art. 9 Cessazione dalla carica

1. Oltre che per il compimento del periodo di durata in carica previsto dallo Statuto, il Difensore civico cessa dalla carica:

- a) per decadenza, verificandosi le condizioni di cui al precedente art. 7 o venendo meno uno dei requisiti necessari di cui al secondo comma dell'art.6;
- b) per revoca, verificandosi le condizioni di cui al successivo terzo comma del presente articolo;
- c) per dimissioni presentate dall'interessato e delle quali il Consiglio ha preso atto;

d) per morte.

2. Venendo meno uno dei requisiti necessari stabiliti dal secondo comma dell'art. 6, il Consiglio, su proposta presentata dal Presidente o da un Consigliere, corredata dalla documentazione che comprova essere venuto meno uno dei requisiti predetti, dispone la notifica all'interessato delle relative contestazioni, invitandolo a presentare deduzioni ed eventuali documentazioni entro venti giorni. Trascorso tale termine il Consiglio Comunale decide, in base agli atti in suo possesso, a quelli prodotti dall'interessato ed agli eventuali accertamenti disposti d'ufficio, e dichiara la decadenza dall'incarico qualora sia definitivamente accertato che sono venuti meno uno o più requisiti prescritti dalla norma predetta. In caso contrario dispone l'archiviazione del procedimento.

3. Il Consiglio può disporre la revoca del Difensore civico per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni. La procedura di revoca è promossa da almeno un terzo dei Consiglieri, con una proposta presentata al Consiglio che deve contenere la dettagliata esposizione dei motivi, connessi all'esercizio delle funzioni, che secondo i proponenti rendono necessaria la revoca. Il Consiglio Comunale esamina la proposta e decide in merito alla presa in considerazione della stessa con votazione segreta ed a maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati. Se la proposta non è ammessa viene disposta l'archiviazione. Quando la proposta è ammessa il Consiglio dispone la notifica, a mezzo del Presidente, dei rilievi formulati al Difensore civico, invitandolo a presentare la sue deduzioni entro venti giorni. Trascorso tale termine il Consiglio decide sulla proposta di revoca e sulle deduzioni dell'interessato con votazione in forma segreta, con il voto dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Se la proposta non viene approvata, il Consiglio dispone l'archiviazione degli atti. Quando la proposta è approvata il Consiglio dichiara la revoca del Difensore civico che cessa dall'incarico dal momento in cui gli viene notificata copia della relativa deliberazione, esecutiva. Alla notifica provvede il Presidente, entro dieci giorni da quello in cui la deliberazione è divenuta od è stata dichiarata esecutiva.

Art. 10 Competenze economiche

1. Al Difensore civico spetta una indennità mensile di funzione in misura pari a quella stabilita dalla legge per gli assessori del Comune.

Capo III - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 11 Funzioni

1. Il Difensore civico provvede, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, alla tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi dei soggetti previsti dal secondo comma dell'art.4. Provvede inoltre alla tutela degli interessi diffusi.

2. Il Difensore civico esercita le sue funzioni nei confronti dell'attività della Amministrazione comunale, dei suoi uffici e servizi, delle istituzioni, aziende ed enti dipendenti dal Comune, dei consorzi ed attività convenzionate ai quali il Comune partecipa, soggetti tutti che esercitano le funzioni proprie della pubblica amministrazione, secondo quanto previsto dall'art.11 del D.lgs 267/2000.

3. Il Difensore civico interviene, su istanza dei soggetti di cui al primo comma oppure di

propria iniziativa, nei casi di ritardi, irregolarità, negligenze, disfunzioni, carenze, omissioni, illegittimità nell'attività dei pubblici uffici e servizi, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi di legalità, di buon andamento, efficienza e di imparzialità dell'azione amministrativa, con particolare riguardo al corso del procedimento ed all'emanazione dei singoli atti, anche definitivi.

4. Il Difensore civico può intervenire relativamente ad atti per i quali pendono azioni o ricorsi avanti ad organi giurisdizionali; egli può sospendere la propria attività in attesa delle relative pronunzie, valutato il rilievo delle stesse ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni.

5. Il Difensore civico esercita le pubbliche funzioni amministrative disciplinate dall'art. 11 del D.lvo 267/2002 ed è pertanto, agli effetti della legge penale, pubblico ufficiale, con i compiti e gli obblighi conseguenti.

6. Il Difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma o rapporto di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le proprie funzioni in piena indipendenza.

7. Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all'art. 127d.lvo 267/2000

Art. 12 Segnalazioni relative ad altre Amministrazioni

1. Qualora il Difensore civico, nell'esercizio della propria attività, rilevi o venga a conoscenza di disfunzioni o carenze di uffici ed attività di altre pubbliche Amministrazioni o di imprese e società concessionarie di pubblici servizi, che si verificano o si riflettono nell'ambito del territorio del Comune di Tricase ed incidono dannosamente sui soggetti di cui al secondo comma dell'art. 4, ne riferisce al Presidente, il quale informa i consiglieri, comunicando loro tutti gli elementi di valutazione per l'intervento dell'Amministrazione, prestando, per lo stesso, la collaborazione che gli sia eventualmente richiesta.

Art. 13 Limitazione degli interventi

1. Non possono ricorrere al Difensore civico:

a) i singoli Consiglieri comunali in carica ;

b) le pubbliche amministrazioni;

c) i Segretari comunali ed i Revisori dei conti dell'ente, delle aziende e dei consorzi;

d) i dipendenti del Comune di Tricase e delle istituzioni, aziende, enti, consorzi di cui al secondo comma dell'art.11, per far valere pretese derivanti dal rapporto d'impiego o di lavoro con le Amministrazioni od altro soggetto fra quelli sopra elencati, presso il quale prestano la loro attività lavorativa.

2. Non appartengono alla competenza del Difensore civico le azioni e le controversie comunque promosse od insorte nei confronti dei soggetti di cui al secondo comma dell'art. 11; da concessionari ed appaltatori di opere, forniture e servizi, da incaricati di prestazioni professionali o di lavoro autonomo, i cui rapporti con i soggetti suddetti siano regolati da contratti o convenzioni.

Art. 14 Attivazione e conclusione degli interventi

1. L'intervento del Difensore civico può essere richiesto dai soggetti di cui all'art.4, senza particolari formalità. L'istanza può essere avanzata per iscritto, fornendo tutti gli elementi

necessari di riferimento al richiedente ed alla pratica o procedimento amministrativo per il quale viene chiesto l'intervento; può essere effettuata verbalmente, nel qual caso il Difensore civico od i suoi collaboratori che la ricevono, assumono per iscritto gli elementi essenziali della richiesta, facendola sottoscrivere all'interessato.

2. Il Difensore civico, esperiti gli interventi di cui ai successivi articoli, informa l'istante dell'esito degli stessi e dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione interessata.

3. Nel caso in cui l'intervento del Difensore civico non ottenga esito favorevole, nell'effettuare la conseguente comunicazione all'interessato lo rende edotto delle azioni che dallo stesso possono essere promosse in sede amministrativa o giurisdizionale.

Art. 15 Diritto di accesso

1. Il Difensore civico per l'esercizio, su istanza o d'ufficio, delle sue funzioni, ha diritto, nei confronti dei responsabili delle unità organizzative del Comune e degli uffici e servizi degli altri soggetti previsti dall'art. 11, direttamente od a mezzo del suo ufficio:

- a) di richiedere, verbalmente o per iscritto, notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione;
- b) di consultare ed ottenere copia, senza il limite del segreto d'ufficio, di tutti gli atti e documenti amministrativi relativi all'oggetto del suo intervento e di acquisire tutte le informazioni sullo stesso disponibili.

2. Le notizie ed informazioni richieste sono fornite al Difensore civico, con la massima completezza ed esattezza. Esse comprendono tutto quanto è a conoscenza dell'ufficio interpellato, in merito all'oggetto della richiesta. Le notizie ed informazioni sono sempre fornite per scritto. Quando la richiesta è verbale il funzionario interpellato comunica in via breve quanto immediatamente è a sua conoscenza, facendo seguire nel più breve tempo la risposta scritta, che è sempre dovuta. Alle richieste viene data risposta senza ritardo e, comunque, entro i termini previsti dal regolamento dei diritti di accesso alle informazioni ed agli atti.

3. La consultazione ed il rilascio di copie di atti e documenti amministrativi sono effettuati senza alcuna limitazione e spesa. Il rilascio delle copie avviene in carta libera per uso d'ufficio (tabella 3. n.16, DPR 26 ottobre 1972, n.642, nel testo stabilito dall'art.28 del DPR 30 dicembre 1982, n.955). La consultazione ed il rilascio delle copie avvengono nel più breve tempo e comunque non oltre i termini previsti dal regolamento di cui al precedente comma.

4. Il Difensore civico è tenuto al segreto d'ufficio anche dopo la cessazione dalla carica.

Art. 16 Esercizio delle funzioni

1. Il Difensore civico quando riceve l'istanza d'intervento da uno dei soggetti previsti dall'art.4, in relazione ad una pratica o procedimento amministrativo di competenza di uno dei Comuni o di uno degli enti ed amministrazioni stabilite dal secondo comma dell'art.11, ovvero ritiene di dover intervenire di propria iniziativa per rimuovere una delle situazioni individuate dal terzo comma dell'art.11, richiede le notizie e le informazioni, incluse quelle relative al funzionario preposto alla pratica o procedimento; effettua la consultazione di atti ed acquisisce copia degli stessi con le modalità di cui al precedente articolo.

2. Se gli elementi acquisiti offrono motivo per ritenere che sussista effettivamente una situazione che rende necessario il suo intervento, il Difensore civico informa di tale esigenza il Sindaco, i capigruppo consiliari e il segretario comunale, ed avverte il funzionario

responsabile che procederà con lui all'esame congiunto della pratica o del procedimento amministrativo. L'esame ha per fine di chiarire lo stato degli atti, il loro irregolare o ritardato svolgimento e di ricercare soluzioni che contemperino l'interesse generale con quello dell'istante. Il funzionario responsabile è tenuto a procedere all'esame congiunto della pratica o del procedimento nella data e nella sede stabilita dal Difensore civico. Qualora sussistano impedimenti di servizio in ordine alla data, il funzionario è tenuto a concordare con il Difensore civico altra data immediatamente successiva a quella fissata.

3. Dopo tale esame il Difensore civico comunica, per scritto, al funzionario responsabile, le proprie osservazioni rivolte ad assicurare la legittimità del provvedimento od atto emanando ed indica il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento. Effettua immediata segnalazione del suo intervento, inviando per conoscenza copia della comunicazione suddetta al Sindaco, al Segretario comunale ed a coloro che hanno promosso il suo intervento.

4. Il funzionario preposto alla pratica od al procedimento è tenuto a provvedere alla definizione entro il termine indicato dal Difensore civico.

5. Compete al Segretario comunale di informare tempestivamente il dirigente dal quale dipende il responsabile interessato dagli interventi del Difensore civico, avvertendolo che egli è tenuto ad assicurare da parte dell'Ufficio tutta la collaborazione richiesta.

6. Il Segretario comunale informa immediatamente il dirigente dell'esito dell'intervento del Difensore civico, trasmettendogli copia degli atti di cui al precedente terzo comma ed incaricandolo di assicurare che sia provveduto in conformità ed entro il termine prescritto.

7. Nelle istituzioni, aziende, enti e consorzi dipendenti dai Comuni, le funzioni di cui ai precedenti quinto e sesto comma competono al Direttore od al funzionario di grado più elevato negli stessi previsto.

8. Quando vi sia stato l'intervento del Difensore civico di cui al presente articolo, gli atti ed i provvedimenti amministrativi emanati devono dar conto delle osservazioni dallo stesso formulate, motivando per quanto viene disposto diversamente da esse. Copia degli atti o provvedimenti deve essere inviata al Difensore civico.

Art. 17 Inadempienze - Provvedimenti

1. Il Difensore civico può segnalare al Sindaco del comune interessato od al Presidente, per l'apertura di un procedimento disciplinare secondo la normativa vigente, il funzionario o dipendente del Comune o dell'istituzione, azienda od altro soggetto previsto dall'art. 11, che:

- a) impedisca o ritardi, senza un giustificato impedimento, l'accesso del Difensore civico alle notizie, informazioni, consultazione e rilascio di copia di atti dallo stesso richiesti;
- b) si rifiuti o non si renda disponibile per l'esame congiunto della pratica o del procedimento di cui al secondo comma dell'art. 16;
- c) non rispetti il termine massimo per il compimento della pratica o del procedimento fissato dal Difensore civico;
- d) nella formazione dell'atto o provvedimento non tenga conto delle osservazioni formulate dal Difensore civico e non dia, nello stesso, motivazione dell'inosservanza;
- e) ed in generale ostacoli, ritardi od impedisca lo svolgimento delle funzioni del Difensore civico.

2. Il Sindaco comunica al Difensore civico, entro trenta giorni, le decisioni adottate dalla Commissione di disciplina od i motivi per i quali egli ha ritenuto di non dar corso al

procedimento disciplinare.

Capo IV - RAPPORTI CON GLI ORGANI DEI COMUNI

Art. 18 Relazioni con il Consiglio Comunale

1. Il Difensore civico presenta al Sindaco entro il 28 febbraio di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui provvedimenti adottati, segnalando con la stessa le disfunzioni riscontrate ed eventuali proposte, innovazioni organizzative ed amministrative, per il buon andamento dell'Amministrazione comunale.
2. Tale relazione verrà consegnata ai consiglieri comunali e agli assessori e quindi iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale entro 60 giorni dalla presentazione della stessa.
3. Alla riunione del Consiglio nella quale viene discussa la relazione partecipa il Difensore civico il quale, su invito del Presidente, interviene per fornire informazioni e chiarimenti al Consiglio.
4. Il Consiglio, esaminata la relazione e tenuto conto delle segnalazioni con la stessa effettuate, adotta le eventuali determinazioni di propria competenza ed esprime gli indirizzi per le ulteriori misure di competenza della Giunta e delle altre amministrazioni dipendenti, per conseguire le finalità di buon andamento complessivo dell'Ente.
5. La relazione annuale del Difensore civico, dopo l'esame da parte del Consiglio, viene diffusa nelle forme e con le modalità dal Consiglio stesso stabilite.
6. Il Difensore civico ha facoltà di informare la stampa ed i mezzi di comunicazione delle attività da lui svolte.

Art. 19 Rapporti con le Commissioni consiliari e con la Giunta Comunale.

1. Se non diversamente stabilito dallo Statuto il Difensore civico è ascoltato, su sua richiesta, dalle Commissioni consiliari e dalla Giunta comunale, in ordine a problemi particolari inerenti all'esercizio delle funzioni del suo ufficio.
2. Le Commissioni consiliari e la Giunta possono convocare il Difensore civico per avere informazioni sull'attività svolta e su problemi particolari alla stessa relativi.

Art. 20 Rapporti con il Sindaco

1. Il Difensore civico ha rapporti diretti con il Presidente del consiglio ed il Sindaco per tutto quanto previsto dal presente regolamento e per le segnalazioni con le quali viene richiesto il suo intervento o, per suo tramite, quello del Consiglio o della Giunta comunale o vengono rese note all'attenzione di detti organi particolari situazioni e disfunzioni.
2. Il Difensore civico richiede al Sindaco gli interventi di sua competenza o da adottarsi dalla Giunta, per assicurare il funzionamento e provvedere alle dotazioni del suo ufficio.

Capo V - DOTAZIONI ORGANIZZATIVE

Art. 21 Sede ed attrezzatura

1. L'Ufficio del Difensore civico ha sede presso la Sede del Comune di Tricase, in locali adeguati alle funzioni che debbono esservi esercitate, idonei per ampiezza e facilità di

accesso e di attesa del pubblico, compresi i portatori di handicap. La sede è segnalata con l'evidenza necessaria per la sua facile e rapida individuazione.

Art. 22 Servizio di Segreteria - Compiti

1. Il servizio di segreteria del Difensore civico è svolto dal personale dell'area amministrativa del Comune Di Tricase e provvede a tutti i compiti diretti ad assicurare lo svolgimento delle funzioni di difesa civica.

2. In particolare il servizio di segreteria:

- a) riceve, protocolla e classifica le richieste d'intervento;
- b) svolge l'istruttoria preliminare delle singole istanze per la identificazione del loro oggetto ;
- c) richiede agli interessati i chiarimenti e l'integrazione della documentazione che risultino necessari;
- d) riceve i cittadini che accedono personalmente all'Ufficio fornendo loro indicazioni sulla procedura da seguire e dando agli stessi informazioni ed orientamenti nei casi che manifestamente esulano dalla competenza del Difensore civico;
- e) procede, a richiesta del Difensore civico, alla ricerca di leggi, giurisprudenza e dottrina, redigendo, quando sia necessario, relazioni in merito all'approfondimento effettuato;
- f) cura ed intrattiene i rapporti con i responsabili delle singole pratiche, per la rapida soluzione dei casi per i quali è intervenuto o deve intervenire il Difensore, civico;
- g) cura l'archiviazione e la conservazione delle pratiche esaminate.

Capo VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo 15 giorni dalla sua _____.
 1. La sua attuazione avviene secondo i tempi indicati nei precedenti articoli, con inizio dalla elezione ed entrata in carica del Difensore civico.